

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2017

Erogazione, a decorrere dall'anno 2017, del contributo volto a compensare i comuni della perdita del gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E. (17A05137)
(GU n.173 del 26-7-2017)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina l'Imposta municipale propria (IMU);

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in virtu' del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, per effetto del quale, a decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo stanziato e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016;

Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione dell'IMU e della TASI;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) in sostituzione dell'IMU e della TASI;

Considerato che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto 29 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con il quale è stato erogato l'acconto pari a un importo di euro 49.951.076 ripartito tenendo conto anche dell'effettivo minor gettito riscontrato con i versamenti in acconto;

Visto il decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno concernente l'«Erogazione del saldo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti a gruppi catastali D ed E» per un importo pari a euro 77.319.360,23 risultante dalla differenza tra il contributo spettante per l'anno 2016 pari a 127.270.436,44 euro e l'acconto attribuito ai sensi del decreto 29 settembre 2016 pari a 49.951.076,21;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1

Determinazione e corresponsione per l'anno 2017 del contributo di cui all'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario nonché della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge conferisce competenza in materia di finanza locale, è attribuito, a decorrere dall'anno 2017, il contributo a titolo di compensazione del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) previsto dal comma 24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Nell'allegato A al presente decreto viene ripartito l'importo di 125.167.212,70 euro a titolo di contributo annuo dovuto, a decorrere dall'anno 2017, agli enti di cui al comma 1.

3. Nell'allegato B al presente decreto viene ripartito l'importo di 1.013.992,85 euro per i conguagli dovuti per l'anno 2016 previsti dal comma 3 dell'art. 2 del decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

4. Nell'allegato C al presente decreto e' contenuta la nota metodologica concernente la ripartizione di cui ai commi 2 e 3, adottata sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 15 giugno 2017.

Art. 2

Rettifiche

1. Per gli anni 2017 e successivi, eventuali conguagli ai singoli enti territoriali derivanti da rettifiche dei valori presi in considerazione ai fini del presente decreto sono disposti con la procedura prevista dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nell'ambito della disponibilita' delle somme residue del contributo di cui al medesimo comma 24.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 luglio 2017

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro dell'interno
Minniti

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoMef11Lug2017AllegatoA

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico → vedi il file allegato:
DecretoMef11Lug2017AllegatoB

Allegato C

NOTA METODOLOGICA CONCERNENTE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RISTORO AI COMUNI DELLA PERDITA DI GETTITO A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D.

Quantificazione del contributo spettante a decorrere dall'anno 2017.

L'art. 1, commi da 21 a 24, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilita' 2016) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili iscritti nei gruppi catastali D ed E (immobili a destinazione speciale e particolare) sia effettuata tramite stima diretta con esclusione di tutti quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. «macchinari imbullonati»), precedentemente inclusi nella determinazione della rendita.

Per fruire di tale agevolazione, gli intestatari degli immobili devono presentare specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale secondo le modalita' indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016. Per l'anno 2016 hanno avuto effetto solo gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016. Per l'anno 2017 hanno invece effetto tutte le proposte di variazione della rendita

presentate entro il 31 dicembre 2016.

Si ricorda che il contributo relativo all'anno 2016, complessivamente pari a 127.270.436,44 euro, e' stato erogato in due parti:

un acconto, pari a 49.951.076,21 euro, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 29 settembre 2016;

il successivo conguaglio, pari a 77.319.360,23 euro, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 29 dicembre 2016.

Con il decreto in esame si provvede alla quantificazione del contributo spettante a decorrere dall'anno 2017. A tal fine si utilizzano i dati e le informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota n. 63804 del 31 marzo 2017 (1). Per quanto riguarda i comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento la procedura per la revisione della rendita e' stata gestita dai servizi del catasto delle stesse province che hanno trasmesso i dati rispettivamente con note n. 193268 del 27 marzo 2017 (Provincia di Bolzano) e n. 323697 del 9 giugno 2017 (provincia di Trento). (2)

Si ricorda che considerata la necessita' di distinguere le tipologie di dichiarazione di variazione catastale, in considerazione dei differenti effetti fiscali, secondo quanto indicato dalla circolare dell'Agenzia n. 2/E del 2 febbraio 2016 e' stata prevista un'apposita tipologia di documento di variazione di rendita (DOCFA) (3), di cui si e' reso obbligatorio l'utilizzo e la trattazione di una sola unita' immobiliare per ciascun documento di aggiornamento della rendita.

Le elaborazioni (dati Agenzia delle entrate) hanno riguardato 32.005 record, considerando anche invii multipli per lo stesso immobile. In particolare, sono stati considerati unicamente gli invii registrati dall'Agenzia ed effettuati entro il 31 dicembre 2016. Di questi, 29.237 record sono relativi a invii effettuati entro il 15 giugno 2016 e quindi considerati anche per la quantificazione del contributo spettante per l'anno 2016. A tali dati si aggiungono i 941 record trasmessi dai servizi catasto delle Province autonome di Trento e Bolzano (di cui 858 gia' considerati per la stima 2016).

Sul piano metodologico si confermano i criteri utilizzati per la determinazione del contributo 2016 e gia' esplicitati nella nota metodologica allegata al decreto 29 dicembre 2016, cui si rinvia per quanto non diversamente indicato nel presente allegato.

Per ciascun invio, al fine di valutare la riduzione di base imponibile ascrivibile alla c.d. «Esenzione per macchinari imbullonati» sono stati considerati:

a) la categoria catastale dell'immobile; (4)

b) la rendita in atti prima della variazione imbullonati se diversa dalla rendita al 1° gennaio 2016; (5)

c) la rendita proposta.

Per cio' che riguarda la rendita proposta, sono state considerate, ove presenti, anche le rettifiche apportate dagli uffici dell'Agenzia nell'ambito dell'attivita' di determinazione delle rendite definitive dopo lo scorporo delle componenti impiantistiche.

Le variazioni negative di rendita riscontrate hanno consentito di stimare, per ciascun comune, la minore base imponibile cui applicare le aliquote deliberate (ai fini IMU e TASI) da ciascun comune al fine di determinare il minor gettito, conseguente allo scorporo della componente impiantistica dalla rendita catastale. L'effetto di minor gettito e' stato quantificato rispetto all'anno 2015, ovvero l'anno precedente l'introduzione della modifica normativa in esame. Per i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano sono state considerate le aliquote deliberate da ciascun ente, ai fini IMIS e IMI, per la stima del relativo minor gettito effettivo.

Sulla base di quanto indicato e considerato anche l'aggiornamento dei dati rispetto a quelli utilizzati per il contributo 2016, e'

quantificata una perdita di gettito su base annua pari complessivamente a 125.167.212,70 euro (6) , inferiore quindi allo stanziamento annuo disponibile previsto dal citato comma 24.

Tale importo di 125.167.212,70 euro e' attribuito per la quota di 118.473.510,09 euro ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna mentre la restante parte, pari a 6.693.702,61 euro, e' attribuita alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale. Gli importi sopra indicati sono riportati nell'allegato A al decreto in esame.

Quantificazione del contributo spettante a decorrere dall'anno 2017.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto 29 dicembre 2016 si e' proceduto ad una verifica dei dati utilizzati ai fini della quantificazione del contributo per l'anno 2016.

Sulla base delle informazioni desumibili dai dati aggiornati/rettificati dell'Agenzia delle entrate e delle Province autonome di Trento e Bolzano e a seguito della correzione di (limitati) errori per cio' che riguarda le aliquote utilizzate, nell'allegato B si riportano le rettifiche 2016 da erogare a favore dei comuni per un ammontare complessivo di 1.013.992,85 euro di cui 740.003,50 euro a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna e 273.989,35 euro a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

- (1) Sono state considerate anche le informazioni fornite dalla stessa Agenzia con la successiva nota n. 67603 del 18 maggio 2017 e relative alle annotazioni di ruralita' presenti in taluni fabbricati D interessati dall'applicazione delle disposizioni in esame.
- (2) Per la Provincia di Trento una prima trasmissione dei dati e' stata effettuata con mail del 28 aprile 2017. I dati definitivamente trasmessi con la nota n. 323697 del 9 giugno 2017 includono le successive rettifiche comunicate dalla stessa provincia.
- (3) Tale specifica tipologia di documento di variazione e' denominata «Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015», cui e' connessa la causale «Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015».
- (4) Relativamente alla categoria catastale e' stata rilevata quella presente in atti prima della denuncia di variazione della rendita.
- (5) Per cio' che riguarda la rendita iniziale dell'immobile e' stata considerata quella presente in atti che potrebbe non essere coincidente con quella al 1° gennaio 2016, per effetto di ulteriori variazioni della banca dati catastale che precedono la specifica variazione per lo scorporo delle componenti impiantistiche e che devono necessariamente essere considerate per il confronto con la rendita post «rettifica imbullonati».
- (6) Non sono considerati i casi limitati in cui l'importo complessivo da ristorare al comune e' inferiore a 12 euro stante quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 120/2013 secondo cui «Il Ministero dell'interno e' autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali ... nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro».